



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0013252

del 22/12/2017 ore 13:16:18

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 22 DIC. 2017

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Bari**  
**Via Venezia, 13**  
**70122 BARI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 296/2017- Gestori della crisi da sovraindebitamento*

Con il quesito formulato lo scorso 13 novembre si domanda se un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014 per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento possa essere contemporaneamente iscritto presso più Organismi di composizione della crisi (OCC).

In merito alla questione posta, si rende doveroso ricordare che il registro degli OCC tenuto dal Ministero è articolato in due sezioni: la sezione A, all'interno della quale sono annotati gli Organismi iscritti di diritto - ossia quelli costituiti presso gli ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei Notai, anche in associazione tra di loro, nonché presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il segretariato sociale - e la sezione B, riservata agli Organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

In entrambe le sezioni deve essere altresì annotato l'elenco dei gestori della crisi che, ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 202/2014, ciascun Organismo è tenuto ad istituire.

Come prevede l'art. 4, comma 3, d.m. n. 202/2014, ai fini dell'iscrizione degli Organismi di cui alla sezione B del registro, "il responsabile (...) verifica:

- a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1<sup>1</sup>;
- b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;

<sup>1</sup> Il comma 1 dell'articolo 4 citato così recita: "Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche".

- c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;*
- d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;*
- e) la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;*
- f) la sede dell'organismo".*

Con riferimento, invece, alle iscrizioni degli Organismi di cui alla sezione A, il comma 4 dello stesso articolo 4 stabilisce che il responsabile debba verificare la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3 lettere b) c) ed e) escludendo, pertanto, l'applicabilità della previsione che impone lo svolgimento delle funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per un Organismo.

Sembrirebbe, pertanto, che il d.m. n. 202/2014 abbia inteso differenziare significativamente la disciplina relativa ai requisiti di iscrizione nel registro, a seconda che si tratti di Organismi che accedono nella sezione A, ovvero di Organismi che accedono nella sezione B.

Pertanto, solo per i professionisti che richiedano l'iscrizione negli elenchi dei gestori della crisi degli Organismi iscritti nella sezione A, non sembrerebbe ricorrere alcun impedimento a risultare iscritto presso differenti Organismi, purché ricorrano gli stringenti requisiti di professionalità e di onorabilità individuati dall'art. 4, commi 5, 6 e 8 del d.m. n. 202/2014 e purché gli statuti e i regolamenti interni degli OCC non contengano disposizioni maggiormente restrittive.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 